



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it) - Email [crlnd.abruzzo01@figc.it](mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it) - PEC [Indabruzzo@pec.it](mailto:Indabruzzo@pec.it)

**Stagione Sportiva 2022-2023**  
**Comunicato Ufficiale N.33**  
**del 21 Novembre 2022**  
**SEZIONI**

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

[CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[ALLEGATI](#)



C.U. N.33 del 21.11.2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E PIERLUIGI MARIANELLA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 21.11.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ALL BECKS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE PAGLIALONGA GIUSEPPE PER DUE TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE DI NINNI DAVIDE FINO AL 10.1.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO / ALL BECKS, DISPUTATA IL 7.11.2022 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 13 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).**

Con reclamo del 14.11.2022, la società A.S.D. All Becks Cupello ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Paglialonga Giuseppe) *“Perché al termine della gara al rientro negli spogliatoi pronunciava frasi offensive e minacciose nei confronti del Direttore di gara”*; (Di Ninni Davide) *“Poiché a fine gara discuteva animatamente con l'allenatore della squadra avversaria, offendendosi a vicenda e generando ulteriore clima di tensione. La sanzione disciplinare è aggravata visto l'importante ruolo educativo ricoperto”*.

La società appellante ha contestato gli addebiti e chiesto la revoca delle sanzioni per insussistenza dei presupposti.

Rileva la Corte, preliminarmente, che il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto del preannuncio di reclamo di cui all'art. 76 comma II C.G.S.; in ogni caso, la squalifica del calciatore Paglialonga non sarebbe stata comunque impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) C.G.S.;

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

**DELIBERA**

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

C.U. N.33 del 21.11.2022

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE AL DIRIGENTE CIFANI ALESSIO FINO AL 30.11.2022 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / TAGLIACOZZO, DISPUTATA IL 9.11.2022 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 (C.U. n° 17 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).**

Con reclamo del 14.11.2022, la società A.S.D. Goriano Sicoli ha impugnato il provvedimento sopra specificato, deducendo un asserito scambio di persona in quanto il tesserato espulso dal campo sarebbe stato tale Cera Lorenzo Alfredo Liberato e non Cifani Alessio.

Osserva la Corte che il reclamo proposto dalla A.S.D. Goriano Sicoli deve essere respinto (ai sensi dell' art. 9 CGS) in quanto sottoscritto dal presidente Daniele Pacifici (ed allo stesso modo il preannuncio di reclamo) che risulta essere stato inibito fino al 30.11.2022 con C.U. n° 17 del 10.11.2022 della Delegazione Provinciale di L'Aquila.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale

**DELIBERA**

di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

**Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 21/11/2022.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**